

Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

vista l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 e, in particolare, gli articoli 7d e 7e;

considerato che lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato lo scorso 11 marzo 2020 (RG 1262) è stato prorogato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'articolo 7 LEp;

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cantonale;

preso atto dell'impatto dell'epidemia sulle strutture sanitarie cantonali;

ritenuta la necessità di contenere la propagazione del virus;

considerato che il nostro sistema sanitario è sotto forte pressione e sta raggiungendo il limite della propria capacità, si è così dovuto aumentare in maniera considerevole le capacità di presa a carico nelle postazioni di cure intense nonché riorganizzare l'assetto ordinario predisponendo alcuni ospedali esclusivamente per pazienti Covid;

preso atto del sostegno dei partner sociali sull'adozione di misure di restrizione delle attività commerciali e produttive;

considerato che le restrizioni non limitano l'approvvigionamento della popolazione e delle strutture sanitarie di beni alimentari, sanitari e di prima necessità;

considerato inoltre l'impatto delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e in particolare dei lavoratori frontalieri in Ticino;

1712

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale;

risolve:

1. È confermata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private, compresi tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i pub, le gelaterie, food truck, gli agriturismi, i rifugi e le capanne, le mescite aperte saltuariamente, i bar, compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle stazioni di servizio e ferroviarie, agli alberghi e ai campeggi), strutture che offrono servizi alle persone con contatto corporeo anche a domicilio (fra cui parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici) e le strutture ricreative e per il tempo libero (fra cui musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, centri giovanili, palestre, piscine, centri benessere, impianti di risalita, giardini botanici e zoologici e parchi di animali).
2. Il punto n. 1 non si applica a:
 - servizi di distribuzione di cibo, compresa la consegna a domicilio; è esclusa la possibilità d'ingresso dei clienti nei locali;
 - mense sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case anziani e scolastiche non aperte al pubblico;
 - mense aziendali non aperte al pubblico;
 - punti vendita di generi alimentari e di prima necessità;
 - punti vendita di articoli medici e sanitari;
 - farmacie e drogherie;
 - chioschi;
 - stazioni di servizio per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
 - banche;
 - uffici e agenzie postali;
 - funerali nella stretta cerchia familiare.In ogni caso le suddette attività devono rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
3. Gli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone, nonché i campeggi, possono continuare a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività permesse dalla presente risoluzione governativa e alla gestione dell'emergenza a patto di:
 - non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);
 - garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi;
 - limitare l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;
 - non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.
4. Possono rimanere operative le strutture sanitarie, socio-sanitarie, studi e strutture di professionisti della salute, servizi SACD che erogano prestazioni urgenti e necessarie

- come definito dal Medico cantonale e non procrastinabili a data successiva rispetto al divieto. Possono rimanere operativi asili nido e servizi simili necessari, così come pure i servizi a sostegno della popolazione anziana o bisognosa, incluse le badanti.
5. Restano garantite, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, le attività del settore agricolo, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
 6. Le attività nei cantieri restano sospese. Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può concedere deroghe nel caso in cui esista un'evidente urgenza o preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.
 7. Sono permesse tutte le attività che possono essere svolte a domicilio in modalità remota. L'accesso agli uffici non è ammesso per il pubblico. Un'eventuale presenza in ufficio deve essere limitata ed è possibile solo nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
 8. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo, servizi di picchetto, interventi di urgenza e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali, ecc.).
 9. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi interventi volti a garantire l'igiene e la pulizia di luoghi pubblici o di spazi comuni.
 10. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse le attività private volte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
 11. Possono rimanere attive, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, le aziende della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medica e alimentare.
 12. Sono permessi, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, i trasporti connessi con le attività autorizzate dalla presente risoluzione governativa e la consegna di pacchi.
 13. Le case di spedizioni sono autorizzate, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, a garantire il disbrigo delle pratiche doganali, dei trasporti internazionali e dei trasporti indispensabili.
 14. Sono permesse, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, le attività necessarie all'informazione e alla diffusione di contenuti, compresa la stampa dei giornali.
 15. È consentita la fornitura di beni e servizi a favore delle attività autorizzate.

16. Allo SMCC è delegata la concessione di autorizzare, per attività non procrastinabili o di interesse pubblico, l'apertura di industrie che sottostanno all'art. 5 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 oppure altre industrie che, per attività non procrastinabili o di interesse pubblico, intendono impiegare contemporaneamente a regime ridotto 5 o meno persone e che certificano il rispetto delle norme emanate dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.
17. Lo SMCC, tramite la Polizia cantonale con le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni.
In caso di mancato ossequio delle presenti disposizioni le autorità di perseguimento penale avvieranno immediatamente i procedimenti penali per accertare le potenziali violazioni del codice penale e/o di altre leggi speciali applicabili ai singoli casi.
18. Per informazioni in merito all'applicazione dei disposti di cui sopra, è a disposizione la hotline informativa SMCC Attività commerciali (0840 117 112); si invita a rivolgersi dapprima alle associazioni di categoria di riferimento dei diversi settori.
19. Le misure previste dalla presente risoluzione entrano in vigore il 6 aprile 2020 e rimangono in vigore fino al 13 aprile 2020.
20. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
21. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
22. Comunicazione a:
- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
 - Capo SMCC (polizia-segr@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri